



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Alatoscana S.p.A.. Collegio sindacale. Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente.

***Proponente:* Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo**

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 30 luglio 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali, tra le quali è compresa la società Alatoscana S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare, l'articolo 23 il quale prevede, in ordine al Collegio sindacale, quanto segue:

- a) ai sensi del comma 1, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti; ai soci pubblici è conferita la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi e supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;
- b) ai sensi del comma 3, in caso di mancato esercizio della facoltà di nomina da parte del socio avente diritto ai sensi dell'articolo 2449, primo comma, del codice civile, provvede l'Assemblea ordinaria dei soci secondo le regole generali;
- c) ai sensi del comma 5, la nomina dei sindaci effettivi e supplenti deve essere effettuata con modalità tali da garantire la quota riservata al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più sindaci, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120);

Visto l'articolo 30 dello statuto della Società il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo statuto stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia di società per azioni;

Visto l'articolo 2399 del codice civile che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Considerato che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2019, n. 43, sono stati nominati un componente effettivo e un componente supplente del Collegio sindacale della Società, come richiesto con nota della Direzione Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Affari amministrativi e contabili, prot. n. 20162/2.12 del 17 ottobre 2018;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente effettivo e un componente supplente del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- a) l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- b) l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei

gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che quest'ultimi individuino i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;

- c) l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione") con la quale, ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 5/2008, sono state disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, dei seguenti componenti del Collegio sindacale della Società:

-, componente effettivo,
-, componente supplente;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, i seguenti componenti del Collegio sindacale della Società, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico:

-, componente effettivo,
-, componente supplente;

Preso atto dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai signori/dalle signore e, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- dell'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

- dell'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori/le signore e sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, i seguenti componenti del Collegio sindacale di Alatoscana S.p.A.:

-, componente effettivo;
-, componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.